PROVVEDIMENTI URGENTI IN MATERIA DI PUBBLICO IMPIEGO

Art. 4

Contrattazione decentrata per il personale dei Ministeri, delle aziende e delle amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo

La negoziazione decentrata, per le materie alla medesima demandate, relativamente ai comparti del personale dei Ministeri, delle aziende e delle amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, di cui agli articoli 2 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68, puo' articolarsi anche per uffici, istituti o servizi di particolare rilevanza o stabilimenti di notevole complessita' non riconducibili a circoscrizione territoriale, purche' diretti da funzionari con qualifica dirigenziale. La delegazione di parte pubblica, salva diversa delega da parte del Ministro, e' presieduta dal titolare di uno degli uffici interessati all'accordo, che rivesta qualifica dirigenziale.

Versione in vigore dal 12 luglio 1987, non più in vigore dal 10 settembre 1987 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Provvedimenti urgenti in materia di pubblico impiego
Estremi	Decreto-legge 10 luglio 1987, n. 271
Titolo	II — Disposizioni relative a singoli comparti
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 11 luglio 1987

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/provvedimenti-urgenti-in-materia-di-pubblico-impiego/art-4-contrattazione-decentrata-per-il-personale-dei-ministeri-delle/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it